

Il kayak da mare, questo sconosciuto

Antonino Pusateri - Socio del Gruppo di Torino e responsabile del blog <http://www.qajait.it>

Nel codice della navigazione da diporto in vigore, Legge n. 171/2005 Art.27 comma 3 lettera C), si stabilisce il limite di allontanamento dalla costa pari a 1 miglio nautico per i natanti quali: "jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari". Da ciò si evince che il kayak non viene neanche menzionato, ma viene assimilato ai natanti citati. Kayak da mare che può coprire, in autonomia anche 20 miglia al dì, in relazione all'allenamento del kayaker, a una andatura media di 3 nodi per più giorni, grazie al cibo e attrezzature per il campeggio nautico stivati nel gavone di prua e di poppa, e le dotazioni di sicurezza che può trasportare. L'ampia distanza ricopribile, nonché la notevole autonomia rendono il kayak un natante a tutti gli effetti.

Riconoscere il kayak come mezzo nautico specifico permetterebbe di normare le regole ad esso applicabili, come la distanza massima e l'attrezzatura obbligatoria per garantire la sicurezza dei pagaiatori.



La distanza massima dalla costa, un miglio dalla costa pari a 1852 mt in genere viene ulteriormente ridotto dalle Capitanerie di Porto a 300 mt. o 400 mt. in relazioni sia alla tipologia di costa, ai venti e al moto ondoso, alla competenza di conduzione da parte dei fruitori, spesso affittuari "della domenica" dei natanti


Socio ANMI di Torino con patacca ANMI e faraglione di Lipari



Sara, una avvocatessa che ha superato la sessantina e che dimostra che il kayak non è solo per giovani palestrati e acrobati. A destra la signora Pusateri



Il nostro marinaio scelto prima classe sul ponte di vedetta tra gli scogli di Scopello (TP)



sopracitati. In Francia (1) e nei paesi anglosassoni (2) il kayak da mare ha una sua precisa identità amministrativa che permette di navigare in sicurezza oltre il miglio nautico, ad esempio per trasferirsi da terra a un'isola, o tra isole.

Sorge la domanda: come mai la legislazione italiana non è in linea con gli altri paesi? Se riprendete il n. 10 del 2014 del nostro giornale "Marinai d'Italia" e lo sfogliate, a pagina 42 trovate un articolo su come il kayak da mare è stato, ed è usato, nelle operazioni anfibe dalle forze speciali estere. In sintesi, il kayak da mare in Italia è "giovane" e probabilmente, se durante l'ultimo

conflitto anche la Regia Marina si fosse interessata, oltre che ai mezzi di assalto a motore, anche di questo natante per operazioni anfibe, oggi il kayak da mare sarebbe riconosciuto come natante a sé.

È evidente dunque che è per motivi storici più che per la natura del kayak in sé a determinare la sua natura incognita rispetto ad un riconoscimento specifico.

L'auspicio è che presto il Ministero e quindi la Guardia Costiera riconosca il kayak da mare come natante, se adeguatamente attrezzato per la sicurezza del pagaiatore, abilitato a navigare oltre il miglio nautico permettendo di raggiungere isole vicine tra loro o dalla costa e magari avvisando prima la Capitaneria locale del chi, e quando, sarà effettuata la traversata, con le modifiche del caso, come accade oggi per le immersioni subacquee eseguite presso la Capitaneria di Savona (Ordinanza 71/2015 del 7 maggio, Art.4.)

Guardando oltre, come altre volte dichiarato, svolgere come kayaker volontari, un ruolo di ausiliari della Guardia Costiera come "sentinelle del mare" per segnalare via radio o telefono infrazioni verso i bagnanti o ambiente, vedi aree protette.

(1) <http://brittany-kayaking.com/paddling-in-french-waters/>

(2) <http://www.kayarchy.co.uk/html/02technique/010kayakingsafely/005firstaid.htm>